



Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato
2° Congresso Nazionale
"Regolamento Congressuale"
ARTICOLAZIONE, MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE FASI
CONGRESSUALI

Art.1
Congresso e le sue fasi

Il congresso della UILPS si articola nelle seguenti fasi:

- a)- assemblee congressuali delle sezioni sindacali nei posti di lavoro;
- b)- congresso provinciale;
- c)- congresso regionale;
- d)- congresso nazionale.

Art.2

Il direttivo nazionale della UILPS fissa il rapporto numerico iscritti/delegati del congresso nazionale e indica, a tal fine, il tabulato degli iscritti a cui fare riferimento per l'assegnazione del numero dei delegati tra le diverse strutture.

Fissa, inoltre, le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi a vari livelli. I direttivi provinciali fissano modalità, rapporto numerico iscritti/delegati e tempi di svolgimento del congresso.

Indicano, inoltre, quale è il tabulato degli iscritti a cui fare riferimento per l'elettorato attivo e passivo dei delegati ai relativi congressi.

Per il secondo Congresso Nazionale il rapporto è fissato in 1 delegato ogni 50 iscritti e frazione uguale o superiore a 25, così come deliberato dal direttivo nazionale del 28.02/01.03.2005.

Art.3

Sempre in base a tali deliberati le scadenze e i tempi di svolgimento del 2° congresso ai vari livelli, sono le seguenti:

- a) congressi provinciali entro aprile 2005;
- c) congresso regionale entro il 15 ottobre 2005.

- b) congresso nazionale entro giugno 2005;
- d) per il 2° Congresso Nazionale il rapporto dei delegati Regionali è di 1 a 25 iscritti.

I direttivi regionali fissano modalità, rapporto numerico iscritti/delegati e tempi di svolgimento del congresso, indicano inoltre qual è il tabulato degli iscritti a cui fare riferimento per la determinazione dei delegati a cui fare riferimento.

Le strutture regionali con numero di iscritti che non consentono di esprimere un numero di delegati sufficienti ad indire il congresso possono stabilire un rapporto inferiore dei delegati.

Art. 4

I delegati al 2° Congresso Nazionale sono determinati sulla base della certificazione del numero degli iscritti al netto delle disdette rilasciata dall'amministrazione alla data del 31.12.2004.

Nella eventualità che qualche sede provinciale non raggiunga comunque il numero minimo per la designazione di un delegato, il Segretario Generale Provinciale parteciperà al Congresso, senza diritto di voto;

tutti gli iscritti possono essere eletti nei vari organismi anche se non delegati.

Art. 5

MODALITA' ELETTIVE

L'elezione avviene:

a) su lista unica bloccata su un numero pari ai componenti da eleggere, salvo che non venga presentata altra lista come previsto dal successivo punto b);

b) su più liste con un numero massimo dei candidati per lista uguale ai posti da coprire, il metodo di calcolo è il proporzionale fisso;

c) su lista unica maggiorata di un terzo in rapporto ai posti da coprire salvo che non venga presentata altra lista come previsto dal precedente punto b);

le liste dei candidati, per essere valide, devono essere presentate da almeno il 10 % degli aventi diritto al voto per tutti i livelli da quello di base al nazionale.

Ogni delegato può sottoscrivere solo una lista, in caso di sottoscrizione di più liste, sono nulle tutte le sottoscrizioni.

I sottoscrittori di una lista non possono candidarsi in una lista diversa.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista.

Nel caso di presentazione di più liste, il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eleggibili.

Ogni lista può chiedere il solo voto di lista indicando quale sarà l'ordine degli eventuali eletti.

Negli altri casi ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di tre settimi delle preferenze dei candidati da eleggere, se le preferenze sono minori il voto è valido.

Nel caso di liste unitarie maggiorate di un terzo in rapporto ai posti da coprire, si possono esprimere preferenze fino a tre settimi degli eleggibili.

La scheda è nulla se si indicano candidati di liste diverse.

A parità di preferenze è eletto il candidato più anziano di età.

Le eventuali vacanze che si dovessero verificare tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo, fino ad un massimo di un terzo di componenti.

Nel caso di elezione su lista unica, maggiorata di un terzo o su più liste, viene cooptato il primo dei non eletti nella relativa elezione.

Il congresso elegge, oltre ai delegati anche i delegati supplenti che sostituiscono i delegati in caso di

impedimento.

Il numero dei supplenti è pari ad un terzo dei delegati eletti.

Art. 6

COMMISSIONI DEL CONGRESSO

I delegati ai congressi eleggono in apertura dei lavori: la Presidenza del Congresso, la Commissione Verifica Poteri, la Commissione Statuto, la Commissione Elettorale, la Commissione Documenti Finali.

a) Commissione Verifica Poteri La Commissione verifica poteri esamina e convalida le deleghe. Il numero dei componenti della Commissione è il seguente: 3 componenti in tutti i congressi ai vari livelli.

b) Commissione Statuto La Commissione per lo statuto ha il compito di esaminare e riferire al congresso sulle proposte di modifica dello statuto stesso; raccoglie tutte le proposte e unifica quelle di contenuto analogo.

Il numero dei componenti è di tre in tutti i congressi ai vari livelli.

c) Commissione elettorale La Commissione elettorale, formata da tre componenti in tutti i congressi ai vari livelli, ha il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Altresì ha il compito di esaminare e decidere su tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione degli organi statutari.

Effettua le operazioni di scrutinio nelle elezioni e nelle votazioni a scrutinio segreto e di conteggio dei voti in quelle per alzata di delega o per appello nominale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed avvengono alla presenza dei delegati.

L'appartenenza alla Commissione elettorale è incompatibile con la candidatura a cariche elettive congressuali.

d) Commissione documenti finali La Commissione documenti finali ha il compito di predisporre e coordinare i documenti finali, sulla base del dibattito, delle tesi e delle mozioni congressuali.

Il numero dei componenti della Commissione dei documenti finali è di tre componenti in tutti i congressi ai vari livelli.

Art. 7

SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONGRESSUALI

I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito devono presentare richiesta scritta alla presidenza.

I congressisti iscritti a parlare hanno diritto di parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d'ordine, ne hanno diritto al termine dell'intervento che in quel momento si sta svolgendo.

Ogni congressista può prendere la parola una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione.

Sulle mozioni hanno diritto di parola un congressista che parla a favore e uno che parla contro.

La durata dell'intervento del congressista non può superare i dieci minuti.

Gli interventi per la presentazione delle mozioni d'ordine non possono superare i cinque minuti.
Gli interventi sulle mozioni d'ordine limitati ad un congressista che parla a favore e uno che parla contro non possono superare i tre minuti.

Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti.

Il congressista che al momento dell'intervento non è presente in sala potrà intervenire in coda agli altri interventi.

Art.8

Le votazioni avvengono:

a)- per alzata di delega;

b)- a scrutinio segreto. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata dal almeno un terzo dei delegati.

In tutte le votazioni degli organismi statutari, sia per le elezioni sia per l'approvazione di mozioni, il trasferimento della delega non è ammesso.

Art. 9

CONGRESSI DELLE SEZIONI SINDACALI

Le assemblee congressuali di base devono essere convocate, previa adeguata preparazione, al fine di stimolare la partecipazione più ampia di tutti i lavoratori della Polizia di Stato.

La convocazione delle assemblee congressuali delle Sezioni deve essere pubblicizzata con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il congresso, utilizzando le ore retribuite per le assemblee come stabilito dalla legge.

Il congresso della sezione sindacale è composto dall'Assemblea Generale degli Iscritti.

L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli iscritti alla UILPS.

Possono votare ed essere candidati coloro che, iscritti nel tabulato del mese di dicembre 2004 certificato dall'Amministrazione.

I delegati al congresso provinciale sono eletti in proporzione al numero degli iscritti della sezione sindacale secondo le seguenti modalità:

- 1 delegato per ogni dieci iscritti o frazione non inferiore a cinque.

In quei posti di lavoro ove gli iscritti non raggiungono il numero di dieci e per ragioni di distanza non è possibile l'accorpamento con altri posti di lavoro per creare un'unica sezione, potrà essere eletto un delegato se vi sono almeno cinque iscritti.

Per l'elezione del rappresentante della Sezione sindacale si applica la seguente proporzione:

1 rappresentante da 1 a 14 iscritti;

2 rappresentanti da 15 a 24 iscritti;

3 rappresentanti da 25 a 34 iscritti;

4 rappresentanti da 35 a 44 iscritti;

5 rappresentanti da 45 a 54 iscritti e via di seguito seguendo questa proporzione.

Il direttivo provinciale può stabilire un rapporto diverso rispetto alla proporzione che è solo indicativa.

A conclusione dei lavori l'Assemblea congressuale delle sezioni sindacale procede:

a) alla votazione per approvare le tesi o mozioni congressuali ed eventuali documenti;

b) all'elezione dei rappresentanti della sezione sindacale;

c) all'elezione dei delegati al congresso provinciale.

Tutte le operazioni congressuali delle sezioni debbono essere verbalizzate da una commissione di almeno tre componenti, la quale trasmette tutti gli atti alla segreteria provinciale. La segreteria

provinciale fornisce ad ogni sezione elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto.
Le candidature sono sottoscritte per accettazione.

Art.10

CONGRESSI PROVINCIALI

In ogni provincia il congresso provinciale si svolge in base alle modalità , tempi e criteri fissati dall'organismo provinciale.

Partecipano al congresso provinciale con diritto di voto e di parola i delegati eletti nei congressi delle Sezioni sindacali.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti della segreteria provinciale, il collegio dei sindaci revisori dei conti.

Le strutture provinciali UILPS con un numero di iscritti inferiore a 100 possono indire un congresso-assemblea, che si compone dall'assemblea generale degli iscritti e si svolge con le medesime modalità dei congressi delle sezioni sindacali.

Il congresso assembleare è ritenuto valido, in prima convocazione, quando in sala è presente almeno la metà degli iscritti.

Il congresso provinciale procede alla votazione per approvare le tesi o mozioni congressuali, eventuali proposte di emendamento allo statuto, ed elegge i delegati al congresso nazionale.

Il congresso provinciale nomina:

a)- il direttivo provinciale il cui numero di componenti, proporzionale al numero degli iscritti, deve essere contenuto tra 5 e 30.

b)- il collegio dei sindaci revisori dei conti.

La presidenza del congresso conclude i propri lavori con la convocazione del direttivo provinciale, il quale riunito dal membro più anziano procederà all'elezione, con votazione separata, il segretario generale provinciale, la segreteria provinciale, su proposta del segretario generale ed il rappresentante del Coordinamento Donne Provinciale.

Le modalità di voto per l'elezione del segretario generale provinciale sono quelle previste per il segretario generale nazionale.

Il congresso provinciale, per le operazioni di voto si avvale di una commissione elettorale di tre persone.

Tutte le operazioni congressuali provinciali devono essere verbalizzate dalla presidenza del congresso, la quale trasmette tutti gli atti alla segreteria nazionale.

Art. 11

CONGRESSO REGIONALE

In ogni regione il congresso regionale si svolge in base alle modalità, tempi e criteri fissati dall'organismo regionale.

Partecipano al congresso con diritto di parola e di voto i delegati eletti nei congressi provinciali.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti della Segreteria Regionale, il collegio dei sindaci revisori dei conti.

Il Congresso Regionale procede alla votazione per approvare le tesi o mozioni congressuali, eventuali proposte di emendamento allo statuto.

Il Congresso Regionale nomina:

- 1) il direttivo regionale;
- 2) il collegio dei sindaci revisori dei conti.

La presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la convocazione del direttivo regionale, il quale riunito dal membro più anziano procederà all'elezione, con votazione separata, del Segretario generale Regionale, della Segreteria Regionale, su proposta del Segretario Generale ed il rappresentante del Coordinamento donne regionale, nonché il responsabile della UILPS Pensionati Regionale.

Le modalità di voto per l'elezione del Segretario Generale Regionale sono quelle previste per il Segretario Generale Nazionale.

Il Congresso Regionale per le operazioni di voto si avvale di una commissione elettorale composta da 3 persone elette al suo interno.

Tutte le operazioni congressuali regionali devono essere verbalizzate dalla presidenza del Congresso, la quale trasmette tutti gli atti alla segreteria nazionale.

Art.12

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale si svolge in base alle modalità, tempi e criteri fissati dal Direttivo Nazionale; per il 1° congresso della UILPS tempi e modi sono stabiliti dall'Assemblea Nazionale dei Quadri Sindacali. Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e di voto, i delegati eletti nei Congressi Provinciali.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Proviviri.

Il Congresso Nazionale procede alla votazione per approvare le tesi e le mozioni congressuali ed eventuali emendamenti allo statuto.

Il Congresso Nazionale elegge:

- a) il Direttivo Nazionale, che per il 1° Congresso è composto da 40 membri;
- b) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- c) il Collegio dei Proviviri.

La Presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la convocazione del Direttivo Nazionale, il quale, riunito dal membro più anziano, elegge, con votazione separata, il Segretario Generale Nazionale, la Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale Nazionale ed il rappresentante del Coordinamento Donne Nazionale.

Il Segretario Generale Nazionale viene eletto a maggioranza assoluta dei voti, espressi a scrutinio segreto, detratte le schede bianche e quelle nulle.

In caso di candidatura unica è ammesso il voto palese.

In caso di più candidature ciascuna di esse deve essere presentata da almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

L'elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Qualora ci siano più di due candidature e nessuna raggiunge in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto, detratte le schede bianche e quelle nulle, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella prima votazione.

Risulterà eletto chi riporterà il maggior numero di voti.

Il Direttivo Nazionale, per le operazioni di voto, si avvale di una commissione elettorale composta da tre persone elette al suo interno.

Il materiale necessario per le votazioni è predisposto a cura della Presidenza del Congresso.

Tutte le operazioni congressuali nazionali devono essere verbalizzate dalla Presidenza del Congresso, la quale provvede a trasmettere i relativi atti alla Segreteria Nazionale.

Art.13

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, mantiene la propria efficacia e regola la vita dell'organizzazione tra un Congresso e l'altro. -